

PER USO UFFICIO

OFFICE USE

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO M.

Mogadiscio, 31 Dicembre 1970

Suppl. n. 12 al n. 12

DIREZIONE E REDAZIONE

Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 7 Marzo 1970, n. 80 — *Istituzione Fondo Pensione e Liquidazione presso il Ministero della Difesa.* Pag. 1599

LEGGE 7 Marzo 1970, n. 81 — *Emendamento alla Legge 31 Dicembre 1969, n. 6.* » 1601

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI VARIE

N. N.

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 7 Marzo 1970, n. 80.

Istituzione Fondo Pensione e Liquidazione presso Ministero della Difesa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione e la Legge del 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO la Legge 31 Dicembre 1969, n. 6 relativo al Trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate e corpi militarmente ordinati;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche alla Legge 31 Dicembre 1969, n. 6 capo VI Art. 21;

APPROVA E PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

1. In deroga all'Art. 21 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6 è istituito il fondo pensione e liquidazione presso il Ministero della Difesa con Amministrazione propria a decorrere dal 1° Gennaio 1970 per poter provvedere al tempestivo trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Militarmente Ordinati.

2. Il fondo pensione e liquidazione è amministrato in conformità di un statuto approvato dal C. R. S. su proposta del Ministero della Difesa, sentito il Consiglio dei Segretari.

3. Il fondo pensione può avere filiali territorialmente organizzati.

Art. 2

La presente Legge entra in vigore il 1° Febbraio 1970, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala ed è abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile.

Mogadiscio, li 7 Marzo 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Said Barre

LEGGE 7 Marzo 1970, n. 81.

Emendamento alla Legge 31 Dicembre 1969, n. 6.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario
Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

L'Art. 21 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6, è sostituita dalla
seguente:

« FONDO PENSIONE E LIQUIDAZIONI »

1. Per provvedere al trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate e dai Corpi Militarmente Ordinati, con decorrenza 1° Gennaio 1970 è istituito presso il Ministero della Difesa un «Fondo Pensioni e Liquidazioni» con amministrazione, gestione e bilancio proprio.

Il fondo pensione può avere filiali territorialmente organizzati.

Art. 2

L'Art. 28 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6, è sostituito dal
seguente:

« NORME REGOLAMENTARI »

Le norme regolamentari di attuazione della presente Legge sono emanate con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa.

Art. 3

La presente Legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 7 Marzo 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Said Barre

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.